



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2013
(OR. en)**

17235/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0164 (COD)**

**ESPACE 101
CODEC 2810
COMPET 892
RECH 586
IND 358
TRANS 644
MI 1117
ENER 561
ENV 1158
COSDP 1121
CSC 171
TELECOM 335**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Consiglio "Competitività" del 3 dicembre 2013

Destinatario: delegazioni

n. doc. prec.: 16534/13 ESPACE 93 CODEC 2645 COMPET 845 RECH 552 IND 341
TRANS 606 MI 1054 ENER 538 ENV 1090 COSDP 1096 CSC 156
TELECOM 319 + COR 1

n. doc. Comm.: 10275/1/13 REV 1

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010
- Orientamento generale

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010, raggiunto nella sessione del Consiglio "Competitività" del 3 dicembre 2013.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento istituisce Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra ("Copernicus") e stabilisce le norme per la sua attuazione.

Articolo 1 bis
Ambito di applicazione

1. Copernicus è un programma civile, orientato agli utenti e sotto controllo civile che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti e assicura la continuità delle attività svolte nel quadro del monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES).
2. Copernicus è costituito dalle seguenti componenti:
 - a) una componente di servizi destinata a fornire informazioni nei seguenti settori: monitoraggio atmosferico, monitoraggio dei cambiamenti climatici, gestione delle emergenze, monitoraggio del territorio, monitoraggio marino e sicurezza;

- b) una componente spaziale destinata a garantire osservazioni spaziali sostenibili per i tipi di servizi di cui alla lettera a);
 - c) una componente in situ destinata a garantire le osservazioni mediante installazioni a bordo di aerei, di navi e a terra per i tipi di servizi di cui alla lettera a).
3. Tra tali componenti sono creati opportuni collegamenti e interfacce.

Articolo 1 ter
Definizioni

Nel contesto del presente regolamento s'intende per:

- 1. "missioni specifiche": le missioni spaziali di osservazione della Terra destinate ad essere usate e gestite nell'ambito di Copernicus, in particolare le missioni Sentinel;
- 2. "missioni partecipanti": le missioni spaziali di osservazione della Terra che forniscono a Copernicus dati ad integrazione di quelli forniti dalle missioni specifiche;
- 2 bis. "dati di missioni specifiche": i dati spaziali di osservazione della Terra provenienti da missioni specifiche destinati ad essere impiegati nell'ambito di Copernicus;
- 2 ter. "dati di missioni partecipanti": i dati spaziali di osservazione della Terra provenienti da missioni partecipanti concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus;
- 2 quater. "dati in situ": dati di osservazione ottenuti mediante sensori terrestri, marini o aerei nonché dati di riferimento e ausiliari concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus;
- 3. "dati e informazioni di terzi": dati e informazioni prodotti al di fuori dell'ambito di Copernicus e necessari per la realizzazione dei suoi obiettivi;
- 4. "dati Copernicus": dati di missioni specifiche, dati di missioni partecipanti e dati in situ;

5. "informazioni Copernicus": informazioni provenienti dai servizi Copernicus di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in seguito a elaborazione o modellazione di dati Copernicus;
6. "utenti Copernicus":
 - a) utenti Copernicus di base: istituzioni e organi dell'Unione ed autorità europee, nazionali, regionali o locali competenti ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione o del monitoraggio del servizio pubblico o della politica nei settori di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, lettera a);
 - b) utenti del settore della ricerca: università o ogni altra organizzazione dedita alla ricerca;
 - c) utenti commerciali e privati;
 - d) ogni altro soggetto terzo.

Articolo 2

Obiettivi

1. Copernicus contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:
 - a) monitorare l'ambiente terrestre e sostenere le attività nell'ambito della protezione civile e della sicurezza civile;
 - b) massimizzare i vantaggi socioeconomici e dunque sostenere la strategia "Europa 2020" e il suo obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso la promozione dell'uso dell'osservazione della Terra in applicazioni e servizi;
 - c) favorire lo sviluppo di un settore spaziale e dei servizi europeo competitivo e massimizzare le opportunità per le imprese europee di sviluppare e fornire sistemi e servizi di osservazione della Terra innovativi;
 - d) garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie di base dell'osservazione della Terra e dei servizi di geoinformazione, dotando così all'Europa di una capacità decisionale e operativa indipendente;

- e) fornire sostegno e contribuire alle politiche europee e favorire iniziative mondiali, come GEOSS.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, Copernicus si pone gli obiettivi specifici seguenti:
- a) rendere disponibili dati e informazioni accurati e attendibili, forniti a lungo termine e in modo sostenibile, che siano atti a consentire i servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e a soddisfare le esigenze degli utenti Copernicus di base;
 - b) offrire un accesso sostenibile e affidabile a dati spaziali partendo da una capacità europea autonoma di osservazione della Terra;
 - c) offrire un accesso sostenibile e affidabile ai dati in situ, basandosi, in particolare, sulle capacità esistenti gestite a livello europeo e nazionale e su sistemi e reti di osservazione globali.
3. La realizzazione di tali obiettivi è misurata in base ai seguenti indicatori di risultato:
- a) maggiore richiesta di dati Copernicus e informazioni Copernicus misurata mediante la progressione numerica degli utenti, il volume di dati spaziali e di informazioni a valore aggiunto consultati, l'aumento dei servizi a valle e l'ampliamento della diffusione negli Stati membri e nell'Unione;
 - b) impiego dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione, delle organizzazioni internazionali e delle autorità europee, nazionali, regionali e locali, compresi il livello di accettazione e soddisfazione degli utenti e i vantaggi offerti alle società europee;
 - c) penetrazione nel mercato, comprese l'espansione dei mercati esistenti e la creazione di nuovi mercati e competitività degli operatori europei dei settori a valle;

- d) disponibilità continua di dati Copernicus a sostegno dei servizi Copernicus.

Articolo 4

Componente di servizi di Copernicus

1. La componente di servizi di Copernicus comprende i seguenti servizi:
 - a) il servizio di monitoraggio atmosferico, che fornisce informazioni sulla qualità dell'aria su scala europea e sulla composizione chimica dell'atmosfera su scala mondiale. Esso fornisce, in particolare, informazioni per i sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria gestiti dal livello locale fino a quello nazionale e deve contribuire al monitoraggio delle variabili climatiche in rapporto con la composizione dell'atmosfera;
 - b) il servizio di monitoraggio dell'ambiente marino, che fornisce informazioni sullo stato e sulle dinamiche dell'ecosistema fisico dell'oceano e marino, per le zone oceaniche a livello mondiale e per le zone marine a livello regionale europeo, a sostegno della sicurezza marittima, del monitoraggio dell'ambiente marino, delle regioni costiere e polari, delle risorse marine nonché delle previsioni meteorologiche e del monitoraggio del clima;
 - c) il servizio di monitoraggio del territorio, che fornisce informazioni su copertura del suolo, ghiacci, cambiamenti climatici e variabili biogeofisiche, comprese le relative dinamiche, a sostegno del monitoraggio ambientale, a tutti i livelli, da globale a locale, per quanto riguarda la biodiversità, il suolo, le acque interne e costiere, le foreste e la vegetazione e le risorse naturali, nonché a sostegno dell'attuazione generale delle politiche ambientali, agricola, dello sviluppo, energetica, urbanistica, infrastrutturale e dei trasporti;

- d) il servizio relativo ai cambiamenti climatici, che fornisce informazioni per ampliare la base di conoscenze a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione. Il servizio contribuisce, in particolare, alla fornitura di variabili climatiche essenziali, analisi, proiezioni e indicatori climatici su scala spazio-temporale rilevanti ai fini delle strategie in materia di adattamento e mitigazione per i vari ambiti in cui l'Unione persegue benefici settoriali e sociali;
- e) il servizio di gestione delle emergenze, che fornisce informazioni per la risposta alle emergenze in relazione a differenti tipi di catastrofi, compresi rischi meteorologici, rischi geofisici, catastrofi provocate accidentalmente e volontariamente dall'uomo e altre catastrofi umanitarie, nonché attività di prevenzione, preparazione, risposta e ripristino¹;
- f) il servizio di sicurezza, che fornisce informazioni per rispondere alle sfide poste dalla sicurezza civile in Europa migliorando le capacità di prevenzione delle crisi e di preparazione e risposta alle stesse, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere e marittima, ma anche sostegno all'azione esterna dell'Unione, fatti salvi gli eventuali accordi di cooperazione conclusi tra la Commissione e vari organismi della politica estera e di sicurezza comune, in particolare il Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE).

2. La prestazione di servizi tiene conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è efficace sotto il profilo dei costi e, se del caso, decentrata, al fine di integrare a livello europeo i dati spaziali, in situ e di riferimento nonché le capacità esistenti negli Stati membri, così da evitare duplicazioni. L'acquisizione di nuovi dati che si sovrappongono a fonti esistenti è evitata, salvo che l'uso di serie di dati esistenti o aggiornabili non sia tecnicamente possibile, efficace sotto il profilo dei costi o praticabile in modo tempestivo.

¹ La prima parte del considerando 9 è modificata come segue:
"[considerando quanto segue 9] Per realizzare gli obiettivi del programma Copernicus occorre che esso possa poggiare sulla capacità dell'Unione di eseguire osservazioni spaziali e di fornire servizi operativi nei settori dell'ambiente, della protezione civile e della sicurezza in modo autonomo, nel pieno rispetto dei mandati nazionali in materia di allerte ufficiali."

I servizi applicano rigorosi sistemi di controllo della qualità e forniscono informazioni sui livelli di servizio, anche in termini di disponibilità, affidabilità, qualità e tempestività.

3. Al fine di assicurare l'evoluzione dei servizi di cui al paragrafo 1 e la loro accettazione da parte del settore pubblico, sono intraprese anche le seguenti attività:
 - a) attività di sviluppo intese a migliorare la qualità e il rendimento dei servizi, ivi inclusi il loro adattamento e la loro evoluzione, ad evitare o mitigare i rischi operativi nonché a sfruttare le sinergie con attività correlate, ad esempio nel quadro di Orizzonte 2020;
 - b) attività di sostegno consistenti in misure volte a promuovere l'accettazione dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus:
 - i) da parte delle autorità pubbliche competenti ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione o del monitoraggio del servizio pubblico o della politica nei settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Rientrano in questo contesto lo sviluppo di capacità e la messa a punto di procedure standard per integrare i dati Copernicus e le informazioni Copernicus nel flusso di lavoro degli utenti;
 - ii) da parte di altri utenti e applicazioni a valle. Rientrano in questo contesto attività di sensibilizzazione, formazione e divulgazione.

Articolo 5

Componente spaziale di Copernicus

1. La componente spaziale di Copernicus fornisce osservazioni spaziali per alimentare principalmente i servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. La componente spaziale di Copernicus consiste in missioni specifiche e dati di missioni partecipanti e comprende le seguenti attività:

- a) fornitura di osservazioni spaziali, compresi:
- i) il completamento, la manutenzione e l'esercizio delle missioni specifiche, il che a sua volta include la definizione dei compiti dei satelliti, il controllo e il monitoraggio dei satelliti, la ricezione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione dei dati nonché la calibrazione e la convalida in via permanente;
 - ii) la fornitura di dati in situ per la calibrazione e la convalida delle osservazioni delle missioni specifiche;
 - iii) la fornitura, l'archiviazione e la divulgazione di dati di missioni partecipanti ad integrazione dei dati di missioni specifiche;
- b) attività volte a rispondere all'evolversi delle necessità degli utenti, compresi:
- i) l'individuazione di lacune nelle osservazioni² e la specificazione di nuove missioni specifiche in base alle esigenze degli utenti;
 - ii) gli sviluppi tesi a modernizzare e integrare le missioni specifiche, incluse la progettazione e l'acquisizione di nuovi elementi per l'infrastruttura spaziale correlata;
- c) ³ protezione dei satelliti contro il rischio di collisione;

² Sarà aggiunto un nuovo considerando correlato, formulato come segue:
"[considerando quanto segue:] L'evoluzione della componente spaziale dovrebbe basarsi su un'analisi delle opzioni per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti, compresi acquisizioni da missioni nazionali/pubbliche e fornitori commerciali in Europa, la specificazione di nuove missioni specifiche, accordi internazionali intesi a garantire l'accesso a missioni non europee e il mercato europeo di osservazione della Terra."

³ Si propone di accompagnare questa disposizione con la seguente modifica al considerando 9, come nel caso del regolamento GNSS:
"[considerando quanto segue 9:] Per realizzare [...] componente spaziale. Pertanto, le attività del programma dovrebbero includere la protezione dei sistemi e il loro esercizio, anche durante il lancio di satelliti. In tale contesto, un contributo proporzionale ai costi dei servizi in grado di fornire tale protezione potrebbe essere finanziato dal bilancio assegnato a Copernicus nella misura delle disponibilità derivanti da una rigorosa gestione dei costi e nel rispetto scrupoloso dell'importo massimo stabilito dal regolamento (UE) n. (doc. 11791/13) del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Tale contributo dovrebbe essere utilizzato unicamente per la fornitura di dati e servizi e non per l'acquisto di infrastrutture."

- d) lo smantellamento sicuro dei satelliti a fine vita.

Articolo 6

Componente in situ di Copernicus

1. La componente in situ di Copernicus fornisce accesso ai dati in situ per alimentare principalmente i servizi Copernicus di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Comprende le seguenti attività:

- a) fornitura ai servizi operativi di dati in situ, compresi quelli di terzi a livello internazionale, in base alle capacità esistenti;
- b) coordinamento e armonizzazione della raccolta e della fornitura dei dati in situ;
- c) assistenza tecnica a sostegno della definizione delle esigenze degli utenti relative ai dati di osservazione in situ;
- d) cooperazione con operatori in situ per favorire la coerenza delle attività di sviluppo relative all'infrastruttura e alle reti di osservazione in situ;
- e) individuazione di lacune nelle osservazione in situ che non possono essere colmate con l'infrastruttura e le reti esistenti, anche a livello mondiale, e risposta alle stesse nel rispetto del principio di sussidiarietà.

- 1 bis. I dati in situ sono utilizzati nell'ambito di Copernicus in conformità ai diritti di terzi applicabili, compresi quelli degli Stati membri, e alle restrizioni applicabili con riguardo all'utilizzazione o alla redistribuzione.

2. Conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione può delegare la totalità o parte delle attività della componente in situ agli operatori di servizi di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 1, oppure, qualora sia necessario un coordinamento generale, all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).

Articolo 6 bis
Finanziamento

1. L'importo massimo destinato dall'Unione alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, è di 3 786 milioni di euro a prezzi ⁴ del 2011 per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

1 bis. L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito nelle seguenti categorie di spesa a prezzi del 2011:

- a) per le attività di cui agli articoli 4 e 6, 791,711 milioni di euro;
- b) per le attività di cui all'articolo 5, 2 994,289 milioni di euro, compreso un importo massimo di 26,5 milioni di euro per le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

1 ter. La Commissione può ridestinare fondi da una categoria di spesa a un'altra, secondo quanto stabilito al paragrafo 1 bis, lettere a) e b), fino a un massimo del 10% dell'importo previsto al paragrafo 1. Qualora la nuova destinazione raggiunga un importo complessivo superiore al 10% dell'importo previsto al paragrafo 1 bis, la Commissione consulta il comitato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

⁴ È prevista l'adozione di un approccio orizzontale in relazione all'utilizzo dei prezzi correnti.

- 1 quater. Gli interessi maturati sui prefinanziamenti versati a organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto sono destinati ad attività oggetto dell'accordo di delega o del contratto stipulato tra la Commissione e l'organismo interessato. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, gli organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto aprono conti che consentano di identificare i fondi e i relativi interessi.
2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall'autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale. Gli impegni di bilancio per le attività di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.
3. La dotazione finanziaria di Copernicus può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione di Copernicus e la realizzazione dei suoi obiettivi, compresi studi, riunioni, azioni di informazione e comunicazione nonché le spese connesse alle reti informatiche incentrate sull'elaborazione delle informazioni e lo scambio di dati.
4. La Commissione può affidare l'attuazione di Copernicus agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012. Qualora il bilancio di Copernicus sia eseguito mediante gestione indiretta sulla base dell'articolo 6 ter, paragrafo 2 bis, o dell'articolo 6 quater, paragrafo 1, le norme in materia di appalti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio dovrebbero applicarsi nella misura consentita dall'articolo 60 del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012. Specifici adattamenti richiesti da tali norme dovrebbero essere definiti nei corrispondenti accordi di delega.

CAPO II
GOVERNANCE DEL PROGRAMMA COPERNICUS

Articolo 6 bis bis
Ruolo della Commissione

1. Alla Commissione è attribuita la responsabilità generale di Copernicus e del coordinamento delle sue diverse componenti. Essa gestisce i fondi assegnati in virtù del presente regolamento e sovrintende all'attuazione di Copernicus, anche in termini di definizione delle priorità, coinvolgimento degli utenti, costi, scadenze, rendimento e appalti.
2. La Commissione gestisce, a nome dell'Unione e nel suo ambito di competenza, le relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali assicurando il coordinamento di Copernicus con le attività a livello nazionale, internazionale e dell'Unione.
3. La Commissione facilita contributi coordinati degli Stati membri volti all'erogazione operativa dei servizi e alla disponibilità a lungo termine dei necessari dati di osservazione.
4. La Commissione provvede, se del caso, a sostenere il continuo sviluppo dei servizi Copernicus e ad assicurare la complementarità, la coerenza e collegamenti tra Copernicus e altre politiche, strumenti, programmi e azioni pertinenti dell'Unione al fine di garantire che questi ultimi traggano beneficio dai servizi Copernicus.
5. La Commissione provvede a che gli organismi cui sono affidati compiti di attuazione forniscano i loro servizi a tutti gli Stati membri dell'Unione.
6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, atti di esecuzione concernenti:

- a) le specifiche tecniche per la componente di servizi di Copernicus di cui all'articolo 4, paragrafo 1, con riferimento alla relativa attuazione⁵;
 - b) le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus di cui all'articolo 5, con riferimento alla relativa attuazione e evoluzione in base alle esigenze degli utenti⁶.
7. La Commissione fornisce tempestivamente agli Stati membri e al Parlamento europeo tutte le informazioni pertinenti relative a Copernicus, in particolare in materia di gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio di ciascun elemento significativo dell'infrastruttura Copernicus, scadenze, rendimento, appalti e valutazione della gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

⁵ Sarà aggiunto un nuovo considerando correlato inteso a spiegare la ratio di questo atto di esecuzione e formulato come segue:

"[considerando quanto segue:] L'attuazione della componente di servizi di Copernicus dovrebbe basarsi su specifiche tecniche, viste la complessità e le risorse assegnate al programma. Ciò faciliterebbe anche l'accettazione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. Pertanto, la Commissione dovrebbe adottare e, se del caso, aggiornare specifiche tecniche per tutti i servizi Copernicus riguardanti aspetti quali portata, architettura, portafogli di servizi tecnici, ripartizione e pianificazione indicative dei costi, livelli di rendimento, esigenze di accesso a dati spaziali e in situ, evoluzione, norme, archiviazione e divulgazione dei dati."

⁶ Sarà aggiunto un nuovo considerando correlato inteso a spiegare la ratio di questo atto di esecuzione e formulato come segue:

"[considerando quanto segue:] L'attuazione della componente spaziale di Copernicus dovrebbe basarsi su specifiche tecniche, viste la complessità e le risorse assegnate al programma. Pertanto, la Commissione dovrebbe adottare e, se del caso, aggiornare specifiche tecniche che definiscano le attività da sostenere nell'ambito della componente spaziale di Copernicus e le relative ripartizione e pianificazione indicative dei costi. Poiché Copernicus dovrebbe basarsi su investimenti dell'Unione, dell'ESA e degli Stati membri nel contesto del monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza, le attività nell'ambito della componente spaziale di Copernicus dovrebbero tener conto, se del caso, degli elementi dello scenario a lungo termine dell'ESA. Tale scenario è un documento elaborato e aggiornato dall'ESA che definisce un quadro generale per la componente spaziale di Copernicus."

Articolo 6 ter
Ruolo dell'ESA

1. La Commissione conclude con l'ESA un accordo di delega che conferisce a quest'ultima i seguenti compiti:
 - a) assicurare il coordinamento tecnico della componente spaziale di Copernicus;
 - b) definire l'architettura generale del sistema per la componente spaziale di Copernicus e la sua evoluzione sulla base delle esigenze degli utenti coordinate dalla Commissione;
 - c) sviluppare nuove missioni specifiche;
 - d) assicurare missioni specifiche ricorrenti;
 - e) gestire le missioni specifiche, tranne quelle gestite dall'EUMETSAT ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;
 - f) coordinare un sistema per l'accesso dei servizi Copernicus ai dati di missioni partecipanti;
 - g) assicurare diritti di accesso e negoziare le condizioni di utilizzo dei dati di satelliti commerciali necessari ai servizi Copernicus ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

2. La Commissione conclude con l'EUMETSAT un accordo di delega che conferisce a quest'ultima la responsabilità di gestire missioni specifiche e fornire accesso ai dati di missioni partecipanti, in conformità al suo mandato e alle sue competenze.

- 2 bis. Gli accordi di delega con l'ESA e l'EUMETSAT sono conclusi in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3. Conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, l'ESA e l'EUMETSAT agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici aventi la facoltà di adottare decisioni in merito all'assolvimento e al coordinamento dei compiti in materia di appalti ad esse delegati.

- 3 bis. Gli accordi di delega definiscono, nella misura necessaria all'assolvimento dei compiti e all'esecuzione del bilancio delegati, le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all'ESA e all'EUMETSAT e tengono conto, se del caso, dello scenario a lungo termine. In particolare, definiscono le azioni da realizzare per lo sviluppo, l'aggiudicazione e l'esercizio del sistema, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e controllo, le misure applicabili in caso di attuazione insoddisfacente degli appalti in termini di costi, scadenze, rendimento e aggiudicazione, nonché il regime di proprietà di tutti gli attivi materiali e immateriali.
- 3 ter. Le misure di monitoraggio e controllo prevedono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione sui costi e le scadenze e, in caso di discrepanza tra i bilanci, i rendimenti e le scadenze previsti, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle attività nei limiti delle risorse assegnate.
- 3 quater. Il comitato Copernicus di cui all'articolo 20 è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Il comitato è informato in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e l'ESA e l'EUMETSAT.
4. La Commissione informa il comitato Copernicus dei risultati della valutazione delle gare d'appalto e degli appalti con enti del settore privato che devono essere conclusi dall'ESA e dall'EUMETSAT, fornendo anche informazioni riguardanti i subappalti.

Articolo 6 quater

Operatori di servizi

1. La Commissione può, tramite accordi di delega o accordi contrattuali e ove ciò sia debitamente giustificato dalla natura speciale dell'azione e dalle competenze specifiche, dal mandato, dalle modalità di funzionamento e dalla capacità di gestione esistenti, affidare i compiti di attuazione della componente di servizi, tra l'altro, ai seguenti organismi:
 - a) l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);
 - b) l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex);
 - c) l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA);
 - d) il Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE);
 - e) il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT);
 - f) altre agenzie e altri raggruppamenti o consorzi europei di organi nazionali competenti.

Gli accordi di delega con gli operatori di servizi sono conclusi in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. La scelta degli organismi di cui al paragrafo 1 tiene debito conto dell'efficienza in termini di costi dell'affidamento di tali compiti come pure dell'impatto sulla struttura di governance dell'organismo e sulle sue risorse umane e finanziarie.

3. Il comitato Copernicus di cui all'articolo 20 è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Il comitato Copernicus è informato in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e gli operatori di servizi.

7

Articolo 8

Programma di lavoro della Commissione

1. La Commissione adotta un programma di lavoro annuale per Copernicus a norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- 1 bis.⁸ Il programma di lavoro annuale comprende un piano di attuazione che indica nel dettaglio le azioni relative alle componenti di Copernicus di cui agli articoli 4, 5 e 6 ed è orientato al futuro tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti e degli sviluppi tecnologici.
2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁷ Sarà aggiunto un nuovo considerando correlato formulato come segue:
"[considerando quanto segue:] Gli organismi investiti di compiti di attuazione della componente di servizi dovrebbero essere incoraggiati ad aprire alla concorrenza, fino ad un livello adeguato, l'esecuzione di tali compiti, in conformità al regolamento finanziario."

⁸ Si propone di associare a questo testo il seguente considerando 11 modificato:
"[considerando quanto segue 11:] Al fine di migliorare l'attuazione del programma Copernicus e la sua pianificazione a lungo termine, è opportuno che la Commissione adotti un programma di lavoro annuale comprendente un piano di attuazione delle azioni necessarie per realizzare gli obiettivi di Copernicus. Tale piano di attuazione dovrebbe essere orientato al futuro e descrivere le azioni necessarie per attuare Copernicus tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti e degli sviluppi tecnologici."

Articolo 9

Cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione coopera con gli Stati membri al fine di migliorare lo scambio di dati e di informazioni tra di essi e assicurare che i necessari dati e informazioni siano a disposizione di Copernicus. Le missioni partecipanti, i servizi e le infrastrutture in situ degli Stati membri costituiscono contributi essenziali a Copernicus.
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure volte a promuovere l'impiego dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus da parte degli Stati membri e a sostenere il loro accesso alla tecnologia e agli sviluppi nell'ambito dell'osservazione della Terra. Dette misure non comportano distorsioni della libera concorrenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

CAPO III
APPALTI PUBBLICI

SEZIONE I

Disposizioni generali applicabili agli appalti pubblici

Articolo 13 bis

Principi generali

Fatte salve le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell'Unione nel campo del controllo delle esportazioni, si applicano a Copernicus le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e segnatamente l'accesso aperto e la concorrenza leale lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale, le gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e tempestive, nonché la comunicazione di informazioni chiare sulle norme applicabili agli appalti, ai criteri di selezione e di aggiudicazione e di ogni altra informazione pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità.

Articolo 13 ter

Obiettivi specifici

Nel corso della procedura d'appalto le amministrazioni aggiudicatrici perseguono, nei bandi di gara, i seguenti obiettivi:

- a) promuovere nell'intera Unione la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutti gli operatori economici, in particolare quella dei nuovi operatori e delle PMI, anche incoraggiando gli offerenti a ricorrere al subappalto;
- b) evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza da un solo fornitore;
- c) avvantaggiarsi degli investimenti precedenti del settore pubblico e degli insegnamenti tratti, come pure dell'esperienza e delle competenze dell'industria, fermo restando il principio di bandi di gara competitivi;
- d) ricorrere alla fornitura multipla, se appropriato, per garantire un migliore controllo globale di Copernicus e dei relativi costi e scadenze;
- e) tener conto, se del caso, del costo totale in tutto il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o del lavoro appaltato.

SEZIONE II

Disposizioni specifiche applicabili agli appalti pubblici

Articolo 13 quater

Definizione di condizioni di concorrenza eque

L'amministrazione aggiudicatrice deve adottare opportuni provvedimenti per assicurare condizioni di concorrenza eque nei casi in cui la precedente partecipazione di un operatore economico ad attività connesse a quelle oggetto del bando di gara:

- a) può procurare all'operatore economico interessato vantaggi significativi in termini di informazioni privilegiate e può pertanto suscitare timori in merito al rispetto della parità di trattamento;

- b) incide sulle normali condizioni di concorrenza o sull'imparzialità e l'obiettività dell'aggiudicazione o dell'esecuzione degli appalti.

Tali provvedimenti non devono ostacolare la concorrenza leale, la parità di trattamento e la riservatezza delle informazioni relative alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi. In tale contesto, tengono conto della natura e delle modalità dell'appalto in questione.

Articolo 13 quinquies

Sicurezza delle informazioni

Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell'appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

Articolo 13 sexies

Affidabilità delle forniture

L'amministrazione aggiudicatrice precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti connessi all'affidabilità delle forniture o della prestazione di servizi per l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 13 septies

Appalti frazionati

1. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato.

2. Un appalto frazionato si compone di una parte fissa accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi contrattuali per la fase in questione e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio che di esecuzione. I documenti dell'appalto indicano gli elementi specifici di tali frazioni. Essi definiscono, in particolare, l'oggetto, il prezzo o le modalità per determinare il prezzo e le modalità per eseguire le prestazioni di ciascuna frazione.
3. Le prestazioni della parte fissa devono costituire un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione sottoposta a condizioni, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti.
4. L'esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, notificata all'appaltatore alle condizioni previste dall'appalto. Se una frazione sottoposta a condizioni non viene confermata o lo è solo con ritardo, l'appaltatore può beneficiare, se l'appalto lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, di un'indennità di attesa o di un indennizzo per inadempimento.
5. Qualora, con riferimento a una frazione specifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi che i lavori e i servizi concordati per quella frazione non sono stati realizzati, può, se l'appalto lo prevede, chiedere il risarcimento dei danni e recedere dall'appalto alle condizioni da questo stabilite.

Articolo 13 octies

Appalti remunerati in base alle spese certificate

1. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, l'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente, nei limiti di un prezzo massimale, in base a spese certificate.

Il prezzo da pagare per tali appalti è costituito dal rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute dall'appaltatore per eseguire l'appalto, come quelle per manodopera, materiali, beni di consumo e uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all'esecuzione dell'appalto. Tali spese sono maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un premio commisurato al rispetto di obiettivi in termini di risultati e delle scadenze.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe eccessivamente elevato a causa di incognite connesse all'esecuzione dell'appalto perché:
 - a) l'appalto presenta aspetti molto complessi o che richiedono il ricorso ad una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici; o
 - b) le attività oggetto dell'appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile stabilire un prezzo fisso totale e definitivo, data l'esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell'esecuzione dell'appalto dall'esecuzione di altri appalti.

3. Il prezzo massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo da pagare e può essere superato solo in casi eccezionali debitamente giustificati e previo consenso dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. I documenti degli appalti remunerati interamente o parzialmente in base a spese certificate devono precisare:
 - a) la natura dell'appalto, se cioè si tratta di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro i limiti di un prezzo massimale;
 - b) per un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate, gli elementi dell'appalto oggetto delle spese certificate;
 - c) l'importo del prezzo massimale;
 - d) i criteri di aggiudicazione, che devono tra l'altro consentire di valutare l'attendibilità del bilancio di previsione, dei costi rimborsabili, dei meccanismi di determinazione di tali costi e dei benefici indicati nell'offerta;
 - e) il tipo di maggiorazione di cui al paragrafo 1 da applicare alle spese;
 - f) le norme e le procedure che determinano l'ammissibilità dei costi previsti dall'offerente per eseguire l'appalto, in base ai principi di cui al paragrafo 5;
 - g) le norme contabili cui devono conformarsi gli offerenti;

- h) nel caso di un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo, i parametri di tale conversione.
5. Le spese dichiarate dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione di un appalto interamente o parzialmente remunerato in base a spese certificate sono ammissibili solo se:
- a) sono state realmente sostenute nel corso dell'appalto, escluse le spese per apparecchiature, infrastrutture e immobilizzazioni immateriali necessarie all'esecuzione dell'appalto, che possono essere considerate ammissibili per il loro intero valore di acquisto;
 - b) sono indicate nel bilancio di previsione eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive all'appalto iniziale;
 - c) sono necessarie all'esecuzione dell'appalto;
 - d) derivano dall'esecuzione dell'appalto e sono ad essa imputabili;
 - e) sono identificabili, verificabili, registrate nella contabilità dell'appaltatore e determinate in conformità alle norme contabili indicati nel capitolato d'onori e nell'appalto;
 - f) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabile;
 - g) non derogano alle condizioni dell'appalto;
 - h) sono ragionevoli, giustificate e rispettano i principi della sana gestione finanziaria, in particolare in termini di efficienza ed economicità.

L'appaltatore è responsabile della contabilizzazione delle spese sostenute, della buona tenuta dei libri contabili o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che le spese di cui chiede il rimborso sono state sostenute e si conformano ai principi sanciti dal presente articolo. Spese che l'appaltatore non può giustificare sono inammissibili e non rimborsabili.

6. L'amministrazione aggiudicatrice provvede a quanto segue per garantire la buona esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate:
- a) fissa il prezzo massimale nella misura più realistica possibile permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare i rischi tecnici;
 - b) converte un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia possibile fissare, durante l'esecuzione dell'appalto, un prezzo fisso e definitivo. A tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo;
 - c) predispone misure di controllo e di monitoraggio che prevedano, in particolare, un sistema di previsione di anticipazione dei costi;
 - d) fissa principi, strumenti e procedure adeguati per eseguire gli appalti, in particolare per identificare e controllare l'ammissibilità delle spese dichiarate dall'appaltatore o dai suoi subappaltatori durante l'esecuzione dell'appalto e per apportare modifiche allo stesso;
 - e) verifica che l'appaltatore e i suoi subappaltatori si conformino alle norme contabili stabilite nell'appalto e all'obbligo di fornire documenti contabili aventi forza probante;
 - f) garantisce continuamente, durante l'esecuzione dell'appalto, l'efficienza dei principi, degli strumenti e delle procedure di cui alla lettera d).

Articolo 13 nonies
Clausole aggiuntive

L'amministrazione aggiudicatrice e gli appaltatori possono modificare l'appalto mediante clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a) non modifichino l'oggetto dell'appalto;
- b) non alterino l'equilibrio economico dell'appalto;
- c) non introducano condizioni che, se fossero apparse sin dall'inizio nei documenti d'appalto, avrebbero permesso l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente ammessi o avrebbero permesso l'aggiudicazione a un'offerta diversa da quella inizialmente selezionata.

Articolo 13 decies
Subappalto

1. L'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente di subappaltare, mediante bandi di gara competitivi, una quota dell'appalto ai livelli appropriati di subappalto a imprese diverse da quelle appartenenti al suo gruppo, in particolare a PMI e a nuovi operatori.
2. L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima. Nel definire tali percentuali l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto del fatto che esse sono proporzionali all'oggetto e al valore dell'appalto, nonché alla natura del settore di attività interessato, in particolare lo stato della concorrenza e il potenziale industriale osservato.

3. L'offerente che indica nella sua offerta che non intende subappaltare alcuna quota dell'appalto oppure che intende subappaltare una quota inferiore al livello minimo della forcella di cui al paragrafo 2, fornisce all'amministrazione aggiudicatrice le pertinenti motivazioni. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette tali informazioni alla Commissione.
4. L'amministrazione aggiudicatrice può respingere i subappaltatori selezionati dal candidato al momento della procedura di aggiudicazione dell'appalto principale o dall'offerente prescelto all'atto dell'esecuzione dell'appalto. Essa giustifica per iscritto tale rigetto, che si può fondare solo sui criteri applicati per la selezione degli offerenti per l'appalto principale.

CAPO IV
POLITICA IN MATERIA DI DATI E DI SICUREZZA

Articolo 14

Politica relativa ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus

1. La politica relativa ai dati e alle informazioni per le azioni finanziate nel quadro di Copernicus sostiene gli obiettivi di cui all'articolo 2 e i seguenti obiettivi specifici:
 - a) promuovere l'impiego e la condivisione dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus;
 - b) rafforzare i mercati di osservazione della Terra in Europa, in particolare il settore a valle, onde consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro;
 - c) contribuire alla sostenibilità e alla continuità della fornitura di dati Copernicus e informazioni Copernicus;
 - d) sostenere le comunità europee di ricerca, di tecnologia e di innovazione.

2. I dati di missioni specifiche e le informazioni Copernicus sono resi disponibili attraverso piattaforme di divulgazione Copernicus, a condizioni tecniche predefinite, in modo integrale, aperto e gratuito, entro i limiti seguenti:
 - a) condizioni di licenza per i dati e le informazioni di terzi;
 - b) formati di divulgazione, caratteristiche e mezzi di distribuzione;
 - c) interessi di sicurezza e relazioni esterne dell'Unione o degli Stati membri;
 - d) rischio di interruzione, per motivi tecnici o di sicurezza, del sistema che produce i dati Copernicus e le informazioni Copernicus;
 - e) garanzia di un accesso affidabile ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus per gli utenti europei.

Articolo 15

Condizioni e limitazioni di accesso e d'impiego dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus

1. La Commissione, nel rispetto delle politiche in materia di dati e informazioni di terzi e fatte salve le norme e le procedure applicabili alle infrastrutture, spaziali e in situ, sotto controllo nazionale o sotto controllo di organizzazioni internazionali, può adottare, conformemente all'articolo 21, atti delegati riguardanti:
 - a) le condizioni e le procedure relative all'accesso, alla registrazione e all'impiego dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus, ivi inclusi i mezzi di divulgazione;
 - b) i criteri tecnici specifici necessari a impedire l'interruzione dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus, ivi inclusa la priorità d'accesso;

- c) i criteri e le procedure per limitare l'acquisizione o la divulgazione dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus in caso di conflitto di diritti.

1 bis. La Commissione, nel rispetto delle politiche in materia di dati e informazioni di terzi e fatte salve le norme e le procedure applicabili alle infrastrutture, spaziali e in situ, sotto controllo nazionale o sotto controllo di organizzazioni internazionali, può adottare, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3, misure riguardanti:

- a) le condizioni e le procedure per la trasmissione e l'impiego dei dati di missioni specifiche trasmessi alle stazioni riceventi o attraverso connessioni specifiche a banda larga che non fanno parte di Copernicus;
- b) le condizioni e le procedure di archiviazione dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus;
- c) i criteri per la valutazione del rendimento.

2. La Commissione definisce le pertinenti condizioni e procedure di licenza per i dati di missioni specifiche e le informazioni Copernicus nonché per la trasmissione di dati satellitari alle stazioni riceventi o attraverso connessioni specifiche a banda larga che non fanno parte di Copernicus in conformità al presente regolamento e ai diritti di terzi applicabili.

Articolo 16

Protezione degli interessi di sicurezza

1. Le questioni relative alla sicurezza sono trattate del comitato Copernicus (consiglio di sicurezza) di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

2. La Commissione valuta il quadro di sicurezza di Copernicus tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 2⁹. A tal fine, la Commissione valuta le necessarie misure di sicurezza da mettere a punto per evitare qualsiasi rischio o minaccia per gli interessi o la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, in particolare per garantire l'osservanza dei principi di cui alla decisione 2001/844/CE della Commissione¹⁰ e alla decisione 2013/488/UE del Consiglio¹¹.
3. Sulla base della valutazione, la Commissione definisce le necessarie specifiche tecniche di sicurezza per Copernicus mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
4. La Commissione può essere assistita da esperti indipendenti degli Stati membri per la definizione delle specifiche tecniche del quadro di sicurezza di cui al paragrafo 3.
5. ¹²Nonostante il paragrafo 3, il Consiglio adotta le misure necessarie ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio da dati e informazioni forniti da Copernicus.

⁹ Sarà aggiunto un nuovo considerando correlato destinato a sostituire il considerando 22 e formulato come segue:
"[considerando quanto segue:] Poiché Copernicus è un programma civile sotto controllo civile, dovrebbe essere data la priorità all'acquisizione di dati e alla produzione di informazioni, comprese immagini ad alta risoluzione, che non costituiscano un rischio o una minaccia per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri. Tuttavia, dal momento che può essere necessario proteggere alcuni dati Copernicus e informazioni Copernicus, per assicurare la circolazione sicura di tali informazioni nel rispetto dell'ambito di applicazione del presente regolamento è opportuno che tutti i partecipanti a Copernicus assicurino un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello offerto dalle disposizioni in materia di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all'allegato della decisione 2013/488/UE del Consiglio."

¹⁰ Decisione 2001/844/CE della Commissione che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

¹¹ Decisione 2013/488/UE del Consiglio sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 27.5.2013, pag. 1).

¹² Sarà aggiunto un nuovo considerando correlato formulato come segue:
"[considerando quanto segue:] Poiché alcuni dati Copernicus e informazioni Copernicus, comprese immagini ad alta risoluzione, possono avere un impatto sulla sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare le misure per affrontare rischi e minacce per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri."

6. In caso di generazione o trattamento di informazioni classificate UE nell'ambito di Copernicus, tutti i partecipanti assicurano un livello di protezione equivalente a quello offerto dalle disposizioni di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE della Commissione e all'allegato della decisione 2013/488/UE del Consiglio.

CAPO V

VARIE

Articolo 16 bis

Cooperazione internazionale

1. Possono partecipare a Copernicus, sulla base di opportuni accordi, i paesi o le organizzazioni internazionali seguenti:
- a) i paesi aderenti dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell'accordo SEE, secondo le condizioni stabilite nell'anzidetto accordo;
 - b) i paesi candidati come pure i paesi candidati potenziali in conformità ai rispettivi accordi quadro o ai protocolli degli accordi di associazione che stabiliscono i principi generali e le condizioni della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione;
 - c) la Svizzera, altri paesi terzi diversi da quelli di cui ai punti a) e b), e le organizzazioni internazionali, in conformità agli accordi conclusi dall'Unione con tali paesi terzi od organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 218 del TFUE, che definiscono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

2. I paesi o le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 possono fornire a Copernicus sostegno finanziario o contributi in natura. Il sostegno finanziario è considerato quale entrata a destinazione specifica esterna, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il sostegno finanziario e i contributi in natura sono ammissibili in base ai termini e alle condizioni dell'accordo concluso con il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione.
3. Copernicus può occuparsi del coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati ivi connessi al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti.

Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nel quadro di Copernicus, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e in loco, nei confronti di tutti i beneficiari di sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente programma.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o appalti finanziati nel quadro di Copernicus.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, gli appalti come pure le convenzioni e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione di Copernicus contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini anzidetti in base alle rispettive competenze.

Articolo 18

Proprietà

1. L'Unione è proprietaria di tutti gli attivi materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito di Copernicus, fatti salvi gli eventuali accordi conclusi con terzi riguardanti i diritti di proprietà esistenti.
2. I termini e le condizioni relativi al trasferimento della proprietà all'Unione sono definiti negli accordi di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione garantisce, mediante un quadro idoneo, l'utilizzo ottimale degli attivi di cui al presente articolo e, in particolare, una gestione quanto più efficace possibile dei diritti di proprietà intellettuale collegati a Copernicus, tenendo conto della necessità di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale dell'UE, degli interessi di tutte le parti interessate e della necessità di uno sviluppo armonioso dei mercati e delle nuove tecnologie e di assicurare la continuità dei servizi. A tal fine, provvede a che gli appalti conclusi nell'ambito di Copernicus contemplino la possibilità di trasferire o concedere in licenza a terzi i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito di Copernicus.

Articolo 19

Assistenza alla Commissione

1. La Commissione può essere assistita da esperti indipendenti di diversi settori collegati all'ambito di applicazione di Copernicus, provenienti da un'ampia comunità di soggetti interessati, compresi rappresentanti degli utenti Copernicus e degli enti spaziali nazionali, per ottenere le necessarie competenze tecnico-scientifiche nonché prospettive interdisciplinari e intersettoriali, tenendo conto delle pertinenti iniziative esistenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale.
2. Il comitato Copernicus di cui all'articolo 20 è pienamente informato della consulenza fornita dagli esperti alla Commissione.

Articolo 20

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato Copernicus"). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il comitato Copernicus si riunisce in formazioni specifiche, in particolare, per trattare aspetti di sicurezza ("consiglio di sicurezza").

- 1 bis. Il comitato Copernicus istituisce il "forum degli utenti" quale gruppo di lavoro incaricato di fornirgli consulenza sugli aspetti legati alle esigenze degli utenti, in conformità al suo regolamento interno.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Rappresentanti degli organismi cui sono affidati compiti nell'ambito di Copernicus partecipano, se del caso, in qualità di osservatori ai lavori del comitato Copernicus alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno.
5. Gli accordi conclusi dall'Unione ai sensi dell'articolo 16 bis possono prevedere la partecipazione, se del caso, di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato Copernicus alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno.
6. Il comitato Copernicus si riunisce periodicamente, di preferenza ogni trimestre. La Commissione presenta una relazione sull'andamento di Copernicus ad ogni riunione. Tali relazioni forniscono un quadro generale della situazione di Copernicus e degli sviluppi in merito, in particolare in termini di gestione dei rischi, costi, scadenze, rendimento, appalti e pertinente consulenza fornita alla Commissione ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 21

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per la durata di Copernicus.
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della revoca decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Valutazione

1. Al massimo entro la fine del 2017, la Commissione stila una relazione di valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi di tutti i compiti finanziati da Copernicus per quanto concerne i loro risultati e il loro impatto, il loro valore aggiunto su scala europea e l'efficienza in termini d'impiego delle risorse. La valutazione specifica se gli obiettivi e il contributo delle misure agli obiettivi di cui all'articolo 2 continuano ad essere pertinenti. In particolare, la valutazione analizza gli effetti della politica relativa ai dati e alle informazioni per i soggetti interessati e gli utenti a valle nonché l'influenza sulle imprese e sugli investimenti nazionali e privati in infrastrutture di osservazione della Terra.

2. La Commissione esegue la valutazione di cui al paragrafo 1 in stretta cooperazione con gli operatori e gli utenti Copernicus esaminano l'efficacia e l'efficienza di Copernicus e il suo contributo agli obiettivi di cui all'articolo 2. La Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e propone, se del caso, opportune misure per correggere risultati negativi.
3. La Commissione, assistita ove necessario da organismi indipendenti, può procedere a una valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli relativi alla tutela dell'ambiente, siano stati raggiunti.
4. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di presentare una valutazione specifica delle azioni e dei progetti connessi, finanziati in virtù del presente regolamento oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti.

Articolo 23

Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 911/2010 è abrogato.
2. Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (UE) n. 911/2010 resta valida.
3. I riferimenti al regolamento (UE) n. 911/2010 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

*Articolo 24*¹³

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento Europeo

Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

¹³ Sarà aggiunto un nuovo considerando correlato (ultimo considerando) formulato come segue:
"[considerando quanto segue:] È opportuno allineare la durata di Copernicus al regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 * [* GU]. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014."

ALLEGATO DELL'ALLEGATO

Tavola di concordanza

Vecchia numerazione (regolamento (UE) n. 911/2010 ¹⁴)	Nuova numerazione (presente regolamento) ¹⁵
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articoli da 4 a 6
Articolo 3	Articoli 2 e 3
Articolo 4	Articoli 11 e 12
Articolo 5	Articolo 3 e articolo 4, paragrafi 2 e 3
Articolo 6	
Articolo 7	Articolo 10
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articoli 14 e 15
Articolo 10	Articolo 21, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 11	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 12	Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 13	Articolo 16
Articolo 14	Articolo 22
Articolo 15	Articolo 7, paragrafo 3 e articolo 8
Articolo 16	Articolo 20
Articolo 17	Articolo 19
Articolo 18	Articolo 17
Articolo 19	Articolo 24
Allegato	Articoli da 2 a 6

¹⁴ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

¹⁵ La numerazione si riferisce alla proposta della Commissione e dovrà essere aggiornata.